



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezione 3^a civile

Udienza Pubblica del 26 novembre 2025

Sostituto Procuratore Generale

Giovanni Battista Nardecchia

Causa n. 1, r.g. n. 8638/2022

Rel., Cons. Dell'Utri

Con sentenza resa in data 10/1/2022, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in parziale accoglimento delle domande proposte da Bo.Va. e Bo.Ma., quest'ultimo in proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale su Bo.Sa., Bo.Gi. e Bo.Ar., ed entrambi in proprio e quali eredi di De.Ma., ha condannato gli istituti clinici di (omissis) Spa, a pagare, in favore degli attori, la somma di Euro 2.168,25 a titolo di risarcimento del danno biologico di natura temporanea subito da De.Ma. in conseguenza della relativa permanenza presso la struttura sanitaria della società convenuta.

Con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dagli attori in relazione al decesso di De.Ma. - asseritamente avvenuto, secondo la prospettazione degli attori, in conseguenza di un'infezione nosocomiale contratta durante la permanenza presso le strutture dell'Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia e degli Istituti clinici Spa - avendo il primo giudice correttamente escluso che gli attori avessero adeguatamente fornito la dimostrazione di un nesso di causalità tra detto decesso e un fatto ascrivibile alla responsabilità delle strutture convenute.

A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - premesso che il difetto di una specializzazione in medicina legale dei consulenti tecnici nominati dal primo giudice non fosse valsa a compromettere la validità della consulenza tecnica d'ufficio dagli stessi elaborata - ha evidenziato come, sulla base delle indagini tecniche eseguite, la causa del decesso della paziente era rimasta sostanzialmente incerta, dovendo ritenersi che l'unica ipotesi causale verosimilmente plausibile fosse quella riconducibile a un'infiammazione post-operatoria (non riconducibile ad alcuna responsabilità dei sanitari delle strutture convenute) e non già a un'infezione batterica in relazione alla quale non era emerso alcun elemento probatorio d'indole critica dotato di adeguata idoneità rappresentativa.

Avverso la sentenza d'appello, Bo.Va. e Bo.Ma., quest'ultimo in proprio e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale su Bo.Sa., Bo.Gi. e Bo.Ar., ed entrambi in

proprio e quali eredi di De.Ma., propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione.

L'Azienda socio-sanitaria territoriale di (omissis) e gli Istituti clinici Spa resistono ciascuna con un proprio controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con l'unico motivo d'impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 15 della legge n. 24/2017 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la nullità della consulenza tecnica disposta ed eseguita nel corso del giudizio, in considerazione del mancato affidamento di tale incarico di indagine tecnica a un collegio ritualmente composto da un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento, in conformità a quanto previsto e imposto dall'art. 15 della legge n. 24/2017.

La Corte, con ordinanza interlocutoria nr. 7235/2025 rinviava la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica.

L'art. 15 della L. n. 24 del 2017 prescrive che "nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento", ma non commina una specifica sanzione per la violazione di tale precezzo.

Una recente decisione della Corte ha affermato che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all'art. 15 legge n. 24 dell'8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile (Cass. 15594/2025).

Al riguardo, la Corte muove dalla considerazione che la formulazione della norma è tale che non sembra lasciare spazio a interpretazioni diverse per quanto riguarda l'obbligo per il giudice di adeguarsi a tale previsione e nominare sempre un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali. La prescrizione normativa risulta assai chiara nel porre l'accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che possano maggiormente garantire l'obiettivo, tanto delicato e importante per gli interessi in gioco quanto spesso assai difficile da raggiungere, di ricostruzione delle cause degli eventi lesivi legati ai trattamenti sanitari.

Principi che si rinvengono in altri precedenti di legittimità.

Nella motivazione di Cass. 10/12/2019, n. 32143, si esclude che dall'art. 3, comma 5, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), possa ricavarsi norma procedimentale vincolante ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica,

ma si osserva incidentalmente che diversamente invece occorre dire dall'art. 15, comma 4, legge 8 marzo 2017, n. 24, "non applicabile però alla fattispecie poiché entrata in vigore solo nella pendenza del giudizio di appello".

Analogamente, Cass. 12/05/2021, n. 12593, nel rilevare in motivazione l'inapplicabilità nel caso ivi considerato, *ratione temporis*, dell'art. 15 L. n. 24 del 2017, afferma incidentalmente che da tale disposizione si ricava "l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare", subito dopo altrettanto incidentalmente rimarcando che l'art. 191 c.p.c., in quella sede evocato dalla ricorrente, non prevede "un obbligo dalla cui violazione possa farsi discendere la nullità della consulenza", "diversamente da quanto stabilito, per la materia della responsabilità sanitaria, dal sopravvenuto art. 15 L. n. 24/2017".

Come correttamente sottolineato, il fondamento razionale di tale disposizione è stato significativamente messo in luce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 20 maggio 2021, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017, limitatamente alle parole: "e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

La Consulta, dichiarando incostituzionale il limite imposto al compenso dei componenti del collegio ex art. 15, comma 4, L. n. 24 del 2017, ha sottolineato che un'adeguata quantificazione degli onorari sia strumentale al reperimento di professionisti qualificati e, quindi, a rendere effettivo il concorso di conoscenze multidisciplinari. Se quest'ultimo diventasse una mera opzione, si verificherebbe "un'intrinseca contraddizione", cioè "che il legislatore abbia inteso introdurre la regola della necessaria collegialità, pur nella consapevolezza della sufficienza dell'affidamento dell'incarico ad un unico consulente "o perito.

A fondamento di tale pronuncia è posto il rilievo che "la finalità di alleviare l'aggravio economico che, in forza della collegialità necessaria, verrebbe a ricadere sugli interessati, già onerati dei costi della eventuale consulenza di parte, non può valere a legittimare la introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del quantum dell'onorario, non potendo il soddisfacimento di un'esigenza siffatta tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati"; e ciò in quanto una tale "preventiva e inderogabile limitazione genera effetti contrastanti con lo scopo che la disposizione si prefigge di raggiungere in astratto, favorendo altresì torsioni interpretative e forzature applicative".

Si osserva infatti - ed è qui che si legge l'affermazione che assume particolare interesse per il tema qui trattato - che "nel settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell'incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l'esigenza di perseguire una verifica dell'an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle *leges artis*".

Ciò, peraltro, dopo che il giudice delle leggi aveva anche rimarcato, in premessa, che "la norma introduce... il principio della necessaria collegialità nell'espletamento del mandato, di cui si ha conferma attraverso i lavori parlamentari, giacché il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva la nomina di un collegio peritale nei casi che avessero implicato la "valutazione di problemi tecnici complessi", mentre tale inciso è stato successivamente espunto in Senato. Il fine della corretta esplicazione dell'indagine e della valutazione peritale è perseguito dal legislatore tanto attraverso la necessaria collegialità, quanto mediante la previsione della preparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggetti incaricati".

Convergenti indicazioni si traggono anche dalla Risoluzione del C.S.M. del 25 ottobre 2017, relativa ai "criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria", là dove si legge, a pag. 3, alla fine del penultimo capoverso del par. 2, che "l'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista sostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale")

In definitiva, come correttamente sottolineato dalla Corte con considerazioni perfettamente sovrapponibili al caso di specie, da tali precedenti emerge, secondo una lettura della norma come volta a introdurre una cogente indicazione del requisito di collegialità, in certo senso indicativa di una valutazione predeterminata dal legislatore di incompiutezza degli accertamenti istruttori - che, in materia, richiedono di regola la mediazione di una consulente tecnica c.d. percipiente - ove espletati in difformità ai requisiti che essa pone.

Valutazione, questa, destinata dunque ad anteporsi a quella che, in punto di fatto, in ordine, cioè, alla sufficienza e rilevanza degli elementi e dei mezzi istruttori da acquisire, è di regola affidata al giudice del merito, sindicabile in cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. (ove il vizio sia dedotto nel rispetto del paradigma, come noto, fissato da Cass. Sez. U. 7/04/2014, nn. 8053 - 8054).

Da qui la non condivisibilità dell'orientamento, pure assai diffuso in dottrina e presente anche nella giurisprudenza di merito, secondo il quale, anche a fronte del chiaro dettato normativo, rimane legittima e non sindicabile la valutazione del giudice di merito, il quale ritenga, quale *peritus peritorum*, sufficiente ed esaustiva la consulenza espletata dal solo medico legale.

Le esposte considerazioni conducono a ritenere che nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria ogni consulenza tecnica disposta debba rispettare rigidamente i requisiti previsti dalla legge, sia in termini di numero dei periti sia di competenza specialistica, e che quindi la mancanza nel collegio dei periti del medico legale o dello specialista della materia costituisca anch'essa causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, tale dovendosi considerare quella disposta dall'art. 15, comma 1, L. n. 24 del 2017.

Anche in presenza di un collegio formalmente composto da più membri, la mancanza di un medico specializzato in medicina legale e di un altro nella disciplina clinica interessata dalla controversia, determina l'invalidità della consulenza e della decisione che su essa si fonda. L'inosservanza di tale requisito, al pari della mancanza di collegialità, incide sulla correttezza dell'attività istruttoria e sulla legittimità del provvedimento giurisdizionale, rendendo il vizio rilevabile anche d'ufficio e censurabile in sede di legittimità.

Invero il rispetto di entrambi i requisiti risponde ad un'esigenza di carattere oggettivo. Come correttamente sottolineato in dottrina la collegialità permette la coesistenza di "competenze metodologiche (provenienti dalla medicina legale) e di "competenze argomentative (provenienti dalla branca di pertinenza). Quello che la Legge Gelli-Bianco instaura è un "complesso ed esaustivo contraddittorio tecnico", strumentale all'emersione della verità al pari del contraddittorio tra le parti in dibattimento, come mezzo di formazione della prova. Le qualità degli esperti si proiettano sull'elaborato peritale alterandone la natura e il valore persuasivo. Non è mero quomodo, ma una norma sull'an, che rientra nel novero di quelle "aventi per oggetto la selezione delle possibili fonti di convincimento del giudice, [...] l'individuazione dei mezzi attraverso i quali si può legittimamente costruire la decisione".

In definitiva il giudice è sì libero di convincersi, ma la libertà di convincimento non può trasmodare nella libertà di acquisizione. Il convincimento deve, cioè, avvenire non con qualunque mezzo, ma solo con quelli che ex ante il legislatore ha accuratamente scelto. Il tribunale nel caso di specie non è incorso in un'osservanza di forma ma ha esercitato un potere, che il legislatore non gli concede, perché ha maneggiato un sapere a lui precluso, non integrato dall'apporto di un medico legale e, quindi, non filtrato dal contraddittorio tra esperti di diverse discipline.

Da ultimo deve rigettarsi l'ulteriore eccezione sollevata dalla difesa delle resistenti secondo cui nel caso di specie non vi sarebbe alcuna nullità perché il CTU nominato era iscritto, e sin dal 1989, all'albo dei CTU del Tribunale come medico chirurgo e perciò abilitato a praticare la medicina legale come tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo (essendo la medicina legale una branca della medicina generale e materia fondamentale nel corso di laurea).

Il chiaro ed univoco dato letterale non lascia dubbi sul fatto che uno dei periti ovvero dei consulenti tecnici d'ufficio nelle controversie giudiziarie di responsabilità sanitaria debba essere individuato tra coloro che siano in possesso di specializzazione in medicina legale e non anche tra quelli che pur non essendo in possesso di tale specializzazione siano abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo (essendo la medicina legale una branca della medicina generale e materia fondamentale nel corso di laurea).

La legge distingue nettamente i presupposti delle due diverse tipologie professionali: per quanto attiene al medico legale la specializzazione in medicina legale mentre per quanto attiene al clinico di specializzazione nella disciplina di interesse si richiede altresì la "specifica e pratica conoscenza" dell'oggetto del procedimento

Invero nel protocollo CSM, CNF, FNOMCeO del 24 maggio 2018 si legge che per i medici legali, tenuto conto della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria, appare adeguato che, in questo caso, non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione, restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

A differenza di quanto previsto nell'art. 6 dove si specifica che la "speciale competenza" non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico dall'esperienza professionale del singolo esperto.

Elementi di valutazione della speciale competenza che a titolo esemplificativo sono riscontrati nell'esercizio della professione per un periodo minimo successivo al titolo di specializzazione (orientativamente non inferiore ai 5 anni); nell'adeguato curriculum formativo post-universitario (corsi universitari, corsi di aggiornamento, eventuali attività di docenza); nell'adeguato curriculum professionale (posizioni ricoperte, attività svolte nella propria carriera– datori di lavoro, strutture, attività); nell'eventuale curriculum scientifico (attività di ricerca, pubblicazioni, iscrizione a società scientifiche); negli eventuali riconoscimenti accademici e professionali

Di talché appare del tutto irragionevole, oltre che contraria al tenore letterale della norma, ritenere che la specializzazione in medicina legale, che, come detto, costituisce l'unico requisito richiesto al medico legale, possa essere surrogata dall'iscrizione all'albo dei CTU del Tribunale come medico chirurgo e ciò a prescindere dall'avvenuta revisione degli albi.

Si chiede quindi l'accoglimento del ricorso con l'affermazione del seguente principio di diritto: nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del requisito di necessaria competenza specialistica nei termini di cui all'art. 15 legge n. 24 dell'8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile.

Da ultimo va aggiunto che la rilevanza della questione è amplificata dalla diversa interpretazione che della stessa norma fornisce in una recente decisione la cassazione penale che ha ritenuto, al contrario, che «Nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la nomina di un solo perito, anziché di un collegio, in violazione dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell'elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio» (Cass. Sez. IV, sent. 9 gennaio 25 (dep. 7 marzo 25) n. 9455).

Principio che è già stato affermato in altre precedenti decisioni dove si è sostenuto che la violazione "non incide sulla validità dell'elaborato peritale. Non solo in quanto la norma non commina alcuna sanzione, tanto meno l'asserita nullità dell'elaborato. Ma soprattutto perché lo scopo della perizia è quello di offrire al giudice gli elementi necessari per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio" (così, Cass., Sez.

V, 1° dicembre 2022, n. 45719, in CED, 283891-01). In altra occasione, si è aggiunto che una simile conclusione è valida tanto “più [...] quando il perito ha tenuto conto nel proprio elaborato gli esiti espletati” (cfr., Cass. Sez. I, 29 marzo 2023, n. 13122, inedita).

Con il che si determinano inquietanti aporie sistematiche che vedono un’identica norma interpretata in modo opposto nel processo civile ed in quello penale: nel processo civile, in cui vale lo standard del più probabile che non e in cui si discute di risarcimento del danno, una consulenza tecnica d’ufficio viziata non potrebbe fondare la decisione; in quello penale, in cui vige lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio e in cui l’imputato rischia la libertà personale, una perizia affetta dal medesimo vizio potrebbe, invece, trovar posto (decisivo) nella motivazione.

Con l’aggravante che alcune fattispecie che prescrivono l’efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extrapenale non sono state totalmente espunte dal sistema (artt. 651-654 c.p.p.).

Ma anche nell’ipotesi in cui dopo la costituzione di parte civile vi sia *traslatio iudicii*, la controversa questione sul regime delle regole applicabili nel giudizio civile di rinvio pone gravi problemi di coordinamento per l’omogeneità delle fattispecie coinvolte, accresciuti a fronte della liquefazione dell’autonomia del giudice civile, generata dalla riforma Cartabia, dalla “condizione” di dover valutare le prove assunte in sede penale (la Riforma inserisce un co. 1-bis c.p.p. negli artt. 573 e 578 c.p.p., con cui specifica che il giudice civile decide «utilizzando le prove acquisite nel processo penale»), trattandosi nel caso di specie di una prova prevista in entrambi i riti.

Inquietanti aporie sistematiche che potrebbero determinare significativi guasti anche al di fuori dell’ipotesi dell’art. 75 cpc (unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale, il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s’ispirano i rapporti tra i due processi) e quindi il procedimento civile viaggi su un binario autonomo (con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti).

E ciò in quanto si correrebbe il concreto il rischio che la Corte di cassazione, nella sua duplice articolazione, civile e penale, pervenga a soluzioni interpretative contrastanti all’interno del medesimo processo, suscettibili di indebolire la funzione nomofilattica dell’indirizzo ermeneutico espresso dal giudice di legittimità.

Il nostro ordinamento non prevede un organo competente a dirimere i contrasti di giurisprudenza sorti tra le sezioni penali e civili della Corte; in un simile contesto, appare evidente l’auspicio di un intervento delle sezioni unite penali per una rimeditazione del richiamato orientamento (rilevando a questi fini anche l’ulteriore problematica se il caso in questione sia riconducibile a un’ipotesi di inutilizzabilità generale ex art. 191, comma 1, c.p.p., cioè di una prova acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge).

p.q.m.

CHIEDE

L'accoglimento del ricorso con l'enunciazione del principio di diritto di cui in narrativa.

Roma, 4 novembre 2025.

**PER IL PROCURATORE GENERALE
IL SOSTITUTO
Giovanni Battista Nardecchia**